

Tavola sinottica

	Testo Convenzione n. 183	Diritto svizzero	Attuato	Necessità d'adeguamento
Art. 1	Ai fini della presente Convenzione il termine «donna» si applica a tutte le persone di sesso femminile, senza discriminazione alcuna, ed il termine «bambino» a tutti i bambini, senza discriminazione alcuna.	<p>Convenzione n. 111 del 25 giugno 1958 concernente la discriminazione nell'impiego e nella professione (RS 0.822.721.1)</p> <p>Convenzione del 18 dicembre 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (RS 0.108)</p> <p>Convenzione internazionale del 21 dicembre 1965 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (RS 0.104)</p> <p>Costituzione federale (art. 8; RS 101)</p> <p>Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (art. 14; RS 0.101)</p> <p>Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (art. 26; RS 0.103.2).</p>	Sì	No

	Testo Convenzione n. 183	Diritto svizzero	Attuato	Necessità d'adeguamento
Art. 2	1. La presente Convenzione si applica a tutte le donne occupate, comprese le donne inserite nelle forme atipiche di lavoro dipendente.	Art. 1 cpv. 1 e 2, LL (RS 822.11) Art. 319 CO (RS 220).	Sì	No
	2. Tuttavia lo Stato membro che ratifichi la Convenzione può, sentite le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, escludere totalmente o parzialmente dal suo campo di applicazione categorie limitate di lavoratori, nel caso in cui l'applicazione a tali categorie sollevasse problemi specifici di particolare rilevanza.	Art. 2, 3, 3a e 35 LL (RS 822.11).	Se necessario, la Svizzera si avvarrà della facoltà di escludere le categorie di lavoratrici non coperte dalla LL riguardo le misure previste negli articoli 3 e eventualmente 10 della Convenzione n. 183.	

	<p>3. Ogni Stato membro in cui si preveda la possibilità di cui al paragrafo 2 deve, nel suo primo rapporto sull'applicazione della Convenzione, presentato secondo quanto previsto all'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, indicare le categorie di lavoratori così esclusi e le ragioni della loro esclusione. Nei suoi rapporti successivi, lo Stato membro deve descrivere le misure prese al fine di estendere progressivamente le disposizioni della Convenzione a queste categorie.</p>			
--	--	--	--	--

	Testo Convenzione n. 183	Diritto svizzero	Attuato	Necessità d'adeguamento
Art. 3	Ogni Stato membro, sentite le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, deve adottare le misure necessarie affinché le donne incinte o allattanti non siano costrette a svolgere un lavoro che l'autorità competente ha definito pregiudizievole per la loro salute o per quella del loro bambino o per il quale venga stabilito, attraverso una valutazione, che comporta un rischio significativo per la salute della madre o del bambino.	Art. 35 cpv. 1 e 2 LL (RS 822.11) Art. 62 cpv. 3 OLL 1 (RS 822.111) Ordinanza sulla protezione della maternità (RS 822.111.52).	Sì	No

	Testo Convenzione n. 183	Diritto svizzero	Attuato	Necessità d'adeguamento
Art. 4	1. Su presentazione di certificato medico o altra documentazione appropriata, come stabilito dalla legislazione e dalla pratica nazionali, indicante la data presunta del parto, ogni donna alla quale la presente Convenzione si applica ha diritto ad un congedo di maternità della durata di almeno 14 settimane.	Art. 329f CO (RS 222)..	Sì	No
	2. La durata del congedo summenzionato deve essere specificata dallo Stato membro con una dichiarazione che accompagni la ratifica della presente Convenzione.			
	3. Ogni Stato membro può, in seguito, depositare presso il Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro una nuova dichiarazione indicante l'estensione della durata del congedo di maternità.			
	4. Tenendo debito conto della tutela della salute della madre e del bambino, il congedo di maternità deve comprendere un periodo di congedo obbligatorio di sei settimane dopo il parto, salvo che a livello nazionale si sia convenuto diversamente tra le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.	Art. 35a cpv. 3 LL (RS 822.11).	Sì	No

	5. La durata del congedo prenatale deve essere prolungata con un congedo equivalente al periodo trascorso tra la data effettiva e quella presunta del parto, senza alcuna riduzione della durata del congedo postnatale obbligatorio.	Cfr. parere del BIT citato nel rapporto.	Sì	No
--	---	--	----	----

	Testo Convenzione n. 183	Diritto svizzero	Attuato	Necessità d'adeguamento
Art. 5	Su presentazione di certificato medico, può essere accordato un congedo – prima o dopo il periodo di congedo per maternità – in caso di malattia, complicazioni o rischio di complicazioni derivanti dalla gravidanza o dal parto. La natura e la durata massima di detto congedo possono essere precisate conformemente alla legislazione e alla pratica nazionali.	Cfr. art. 6.	Sì	No

	Testo Convenzione n. 183	Diritto svizzero	Attuato	Necessità d'adeguamento
Art. 6	1. Conformemente alla legislazione e alla pratica nazionali, prestazioni specifiche debbono essere assicurate alla donna che si assenta dal suo lavoro a motivo di congedo previsto agli articoli 4 o 5 della presente Convenzione.	Cfr. art. 4.	Sì	No
	2. Le prestazioni specifiche di maternità debbono essere stabilite ad un livello tale che la donna possa provvedere al suo sostentamento e a quello del suo bambino in buone condizioni di salute e secondo un livello di vita adeguato.	Cfr. art. 4.	Sì	No
	3. Qualora la legislazione o la prassi nazionale preveda che dette prestazioni versate a titolo di congedo conformemente all'articolo 4 siano determinate sulla base della precedente remunerazione, l'importo di queste prestazioni non deve essere inferiore ai due terzi della remunerazione precedente della lavoratrice o della remunerazione presa come parametro per il calcolo delle prestazioni.	Per le prestazioni in denaro durante il congedo maternità: v. art. 16b segg. LIPG (RS 834.1).	Sì	No
	4. Nel caso in cui la legislazione o la prassi nazionale preveda che le prestazioni versate a titolo di congedo conformemente all'articolo 4 siano determinate in modo differente, l'importo di dette prestazioni deve essere dello stesso ordine di grandezza di quello che risulta in media dall'applicazione del paragrafo precedente.	Cfr. art. 4.	Sì	No

	<p>5. . Ogni Stato membro deve assicurare che le condizioni richieste per beneficiare di dette prestazioni possano essere adempiute dalla maggior parte delle donne alle quali la presente Convenzione si applica.</p>	<p>Il regime IPG, la LAMal e il CO coprono la grande maggioranza delle donne che lavorano in Svizzera.</p>	<p>Sì</p>	<p>No</p>
	<p>6. Se la lavoratrice non rientra nelle condizioni previste dalla legislazione nazionale o da qualsiasi altra modalità conforme alla prassi nazionale per beneficiare delle prestazioni di maternità, essa ha diritto a prestazioni adeguate finanziate attraverso i fondi dell'assistenza sociale, dietro controllo delle risorse richieste per i contributi delle prestazioni.</p>	<p>Assistenza sociale cantonale: art. 12 e 115 Cost.</p>	<p>Sì</p>	<p>No</p>
	<p>7. Alla madre ed al bambino dovranno essere assicurate prestazioni mediche conformemente alla legislazione o a quanto previsto dalla prassi nazionale. Queste prestazioni debbono prevedere le cure prenatali, le cure legate al parto, le cure postnatali e le cure ospedaliere se necessarie.</p>	<p>In caso di maternità: prestazioni in natura della LAMal (Titolo 2) accordate nell'ambito dell'assicurazione delle cure (assicurazione obbligatoria per tutta la popolazione).</p> <p>In caso di malattia durante la gravidanza o dopo il parto: prestazioni generali per malattia secondo la LAMal.</p>	<p>Sì</p>	<p>No</p>

	<p>8. Per tutelare le condizioni delle donne nel mercato del lavoro, le prestazioni relative al congedo di cui agli articoli 4 e 5 dovranno essere erogate attraverso assicurazione sociale obbligatoria o attraverso il prelievamento dei fondi pubblici secondo quanto previsto dalla legislazione o dalla prassi nazionale. L'imprenditore non potrà essere ritenuto personalmente responsabile del costo diretto di qualsiasi prestazione finanziaria di questo genere dovuta ad una donna impiegata presso di lui, senza il suo consenso, salvo che:</p> <p>a) questo sia previsto dalla prassi o dalle leggi in vigore nello Stato membro prima dell'adozione della presente Convenzione da parte della Conferenza Internazionale del Lavoro; oppure</p> <p>b) questo sia stato convenuto in seguito a livello nazionale tra il governo e le organizzazioni rappresentative degli imprenditori e dei lavoratori.</p>	<p>Per le prestazioni in natura: assicurazione obbligatoria delle cure.</p> <p>Per le prestazioni in denaro durante il congedo maternità: Cfr. regime IPG.</p> <p>Per le prestazioni versate dal datore di lavoro in caso di malattia o complicanze (art. 324a CO, in particolare cpv. 3 e 4 (RS 220); il cpv. 4 autorizza il datore di lavoro a stipulare un'assicurazione d'indennità giornaliera finanziata per metà dal lavoratore e contratti collettivi di lavoro più favorevoli.</p>	Sì	No
--	--	---	----	----

	Testo Convenzione n. 183	Diritto svizzero	Attuato	Necessità d'adeguamento
Art. 7	<p>1. Ogni Stato membro la cui economia e il cui sistema di sicurezza sociale siano insufficientemente sviluppati deve dare effetto a quanto previsto all'articolo 6 paragrafi 3 e 4 della presente Convenzione se le prestazioni per maternità sono almeno uguali a quelle per malattia o per incapacità temporanea come previsto dalla legge nazionale.</p> <p>2. Ogni Stato membro in cui si presenti la possibilità prevista al paragrafo precedente, deve spiegarne le ragioni e precisare il tasso al quale le prestazioni sono erogate nel suo primo rapporto sull'applicazione della Convenzione, presentato in virtù dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Nei suoi successivi rapporti lo Stato membro deve descrivere le misure prese per elevare progressivamente questo tasso.</p>	Non concerne la Svizzera.		

	Testo Convenzione n. 183	Diritto svizzero	Attuato	Necessità d'adeguamento
Art. 8	1. È vietato licenziare una lavoratrice durante la gravidanza, durante il periodo di congedo di cui agli articoli 4 e 5 della presente Convenzione o durante un periodo successivo al suo ritorno dal congedo per maternità da stabilire attraverso la legislazione nazionale, salvo per motivi non legati alla gravidanza, alla nascita del bambino e alle sue conseguenze o all'allattamento. Spetta all'imprenditore provare che i motivi del licenziamento non sono da mettere in rapporto con lo stato di gravidanza, la nascita del bambino e le sue conseguenze, o l'allattamento.	Art. 336c cpv. 1 lett. c e 2 CO (RS 220).	Sì	No
	2. Al ritorno dal congedo per maternità, la lavoratrice, qualora riprenda il lavoro, deve essere sicura di ritrovare lo stesso posto o un posto equivalente con la medesima retribuzione.	Protezione generale del CO, art. 319 segg. (RS 220).	Sì	No

	Testo Convenzione n. 183	Diritto svizzero	Attuato	Necessità d'adeguamento
Art. 9	1. Ogni Stato membro dovrà adottare misure adeguate a garantire che la maternità non costituisca elemento di discriminazione in materia di impiego, compreso l'accesso al lavoro e fatto salvo l'articolo 2 paragrafo 1 della presente Convenzione.	Art. 8 Cost. (RS 101) Art. 3-6, LPar (RS 151).	Sì	No
	2. Le misure di cui al paragrafo 1 comprendono il divieto di esigere da una donna candidata ad un posto di lavoro che si sottometta a test di gravidanza o che essa presenti un certificato che attesti lo stato di non gravidanza, salvo quando la legislazione nazionale lo preveda per quei lavori che: a) sono vietati parzialmente o totalmente alle donne incinte o allattanti; oppure b) comportano rischi riconosciuti o significativi per la salute della donna e del bambino.	Protezione della personalità (in particolare art. 328 CO; RS 220).	Sì	No

	Testo Convenzione n. 183	Diritto svizzero	Attuato	Necessità d'adeguamento
Art. 10	1. La lavoratrice ha diritto ad una o più pause quotidiane o ad una riduzione giornaliera del suo orario di lavoro per allattare il suo bambino.	Per le pause per allattamento: art. 35a cpv. 2, LL (RS 822.11) e art. 60 cpv. 2 OLL 1 (RS 822.111).	Sì	No
	2. Il periodo durante il quale le pause per allattamento o la riduzione giornaliera dell'orario di lavoro sono permesse, il numero e la durata delle pause nonché le modalità di riduzione giornaliera dell'orario di lavoro debbono essere stabilite dalla legislazione e dalla prassi nazionali. Queste pause o la riduzione dell'orario di lavoro dovranno essere considerate tempo di lavoro e retribuite conseguentemente.	<p>Per la remunerazione delle pause per allattamento: situazioni disciplinate caso per caso o secondo i contratti collettivi di lavoro, ma non nel CO né nella LL.</p> <p>Per ragioni di certezza del diritto, è proposto un adeguamento dell'art. 35a cpv. 2 LL e dell'art. 60 cpv. 2 OLL 1:</p> <p><i>La legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio è modificata come segue:</i></p> <p><i>Art. 35a cpv. 2</i></p> <p><i>2 Le donne incinte possono assentarsi dal lavoro mediante semplice avviso. Alle madri allattanti deve essere concesso il tempo necessario all'allattamento. L'ordinanza stabilisce la durata del tempo dedicato all'allattamento da considerare tempo di lavoro retribuito.</i></p>	Parzialmente	Sì, per ragioni di certezza del diritto

¹ RS 822.1

	Testo Convenzione n. 183	Diritto svizzero	Attuato	Necessità d'adeguamento
Art. 11	Ogni Stato membro dovrà esaminare periodicamente, sentite le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, l'opportunità di estendere la durata del congedo previsto all'articolo 4 e di aumentare l'importo delle specifiche prestazioni di cui all'articolo 6 della presente Convenzione.	Art. 76 LIPG (RS 834.1) in combinato disposto con l'art. 72 LAVS (RS 831.10).	Sì	No